

TUTELA LEGALE

giugno 2008



In questo numero

- **In ARAG Italia la Tutela Legale cresce del 20,3%**
- **Tecnologia T-Red sotto accusa**
- **Normativa privacy per le comunicazioni elettroniche**
- **Trattamento dei dati personali in Europa**
- **Polizze degli Enti pubblici**

Pedoni a rischio Aumentano incidenti e decessi



In ARAG Italia la Tutela Legale cresce del 20,3%

Un importante contributo allo sviluppo del ramo

Direttore Editoriale:

Ole Neuhaus

Direttore Responsabile:

Giovanni Nenz

Segreteria di Redazione:

Elisa Perrotta
ufficio.stampa@arag.it

Redazione:

Giovanni Bernardi | Francesca Breda
Elisa Drezza | Olivia Flaim
Rocco Luigi Matarazzo | Giorgia Nalin
Giovanni Nenz | Fabio Picariello
Giulia Venturelli | Pierachille Zinelli

Pubblicazione trimestrale

Aut. Trib. Verona n.1685 - 30.11.2005

Grafica, impaginazione e stampa:

AddressCommunications S.p.A.
Bussolengo VR

Versione PDF:

<http://www.arag.it/it/news>

Editore:



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG Assicurazioni S.p.A.
Viale delle Nazioni, 9 | 37135 Verona VR
Tel.: 045 8290411 | Fax.: 045 8290449
e-mail: arag@arag.it

ARAG aderisce al Comitato Italiano
dell'Assicurazione di Tutela Legale
www.comitato.it

A fine aprile l'ANIA ha diramato i dati statistici relativi ai premi lordi contabilizzati nel 2007 per il lavoro diretto dei rami Danni e dei rami Vita. Alla luce di questi risultati è quindi possibile fare alcune considerazioni sul mercato in generale e sul ramo Tutela Legale in particolare, oltre che sul ruolo di ARAG all'interno del ramo.

Il comparto assicurativo nel suo complesso ha registrato una contrazione (-7%), imputabile soprattutto all'andamento dei rami Vita. L'incidenza della raccolta premi sul Prodotto interno lordo ha registrato una flessione, passando dal 7,2% nel 2006 al 6,5% nel 2007: significa che nella popolazione si è verificata una minor propensione di spesa per prodotti assicurativi. Per quanto riguarda i rami Danni la crescita (+1,3%) è stata più contenuta rispetto all'anno precedente, ciò è spiegabile con la contrazione della raccolta premi nel ramo rc Auto e veicoli marittimi, che da solo rappresenta quasi il 50% del totale dei premi Danni.

Lo scenario dunque evidenzia per i rami Danni una situazione di generale stabilità; si potrebbe pensare che ci troviamo di fronte a un mercato maturo, con tassi di crescita ridotti. Se però analizziamo il dato nel dettaglio, vediamo quali sono i rami che evidenziano performance di crescita veramente importanti: Perdite

Pecuniarie (+17%), Malattia (+12,1%), Credito (+11,6%), Tutela Legale (+9,6%), Assistenza (+7,5%), Cauzione (+6%). Lo spazio per crescere quindi c'è, si tratta di sfruttare al meglio le opportunità che il mercato ci offre.

Il ramo Tutela Legale continua a crescere bene ed è uno dei più dinamici del mercato: lo si può notare anche leggendo uno qualsiasi degli ultimi numeri dei mensili specializzati come Giornale delle Assicurazioni e Assicura. Rispetto al nostro ramo di appartenenza, noi di ARAG non possiamo che ritenerci ancora una volta molto soddisfatti, avendo incrementato la raccolta premi del 20,3% e rafforzando la nostra leadership.

Con 67,9 milioni di euro, la raccolta premi di ARAG Italia rappresenta quasi un quarto della raccolta del mercato della Tutela Legale, che nel 2007 è stata di 278 milioni di euro. I premi derivanti dal lavoro diretto hanno raggiunto i 29 milioni di euro con una crescita del 20% rispetto all'anno precedente e anche l'andamento del comparto Lavoro Indiretto, a fronte di una raccolta premi di 38,9 milioni di Euro, ha visto un incremento dei premi emessi del 20,6%.

Nel corso dell'assemblea dei soci in cui è stato approvato il bilancio, la nostra Casa Madre di Düsseldorf ha confermato la piena fiducia che gli investitori tedeschi ripongono in ARAG Italia e nello sviluppo del nostro ramo.

E' stato infatti riconosciuto che il mercato italiano è uno dei mercati europei con le più alte potenzialità di crescita e l'azionista, anche in virtù degli ambiziosi piani di sviluppo, ha confermato tutto il suo appoggio per il proseguimento di un percorso di crescita che rafforzi ancora di più il nostro ruolo di player di riferimento nel comparto. Ciò deve essere di sprone per tutti noi, per consolidare e migliorare nel corso del 2008 il risultato raggiunto.

 **Rocco Luigi Matarazzo**

Raccolta premi Tutela Legale 2007

Mercato Italia: 278 milioni di euro

ARAG con 67,9 milioni di euro è leader con una quota del 24,4 %

MERCATO
+ 9,6%

Con ARAG la crescita
è ancora più forte:

ARAG
+ 20,3%

Attraversamento dei semafori con luce rossa

Tecnologia T-Red sotto accusa



Pago!" (vedi recensione a lato) allo scopo di guidare l'ignaro cittadino nei meandri della legge e aiutarlo nella redazione del ricorso contro l'odiata sanzione. Al di là della contestata legittimità di questa tecnologia, di cui parleremo poi, i comitati contestano anche le modalità di rilevamento della sanzione se effettuata da soggetti privati e non da pubblici ufficiali, così come la taratura dei tempi di rilevazione delle infrazioni perché troppo rapida. In alcuni casi la

mediante rilevazione con apparecchiature omologate "la presenza dell'organo accertatore non è necessaria" (art. 201 come modificato dall'art. 4 comma 1 lett.b) del D.L. n.151/2003, convertito con L.214/2003 comma 1 ter).

In situazioni analoghe, dunque, sotto il profilo della pericolosità, nessuna norma vincola la tecnologia T-Red collegata all'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, a differenza dei controlli previsti per le apparecchiature che rilevano le tre infrazioni prima ricordate. Un recente parere datato 4 aprile dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sembra sgombrare il campo da ogni dubbio e ribadisce la liceità dei sistemi T-Red, anticipando forse i contenuti di una circolare ministeriale sul tema. Vedremo se il Ministero saprà fare chiarezza.

● **Giovanni Bernardi**

In tempi recenti si sono riaccese le polemiche sugli impianti semaforici dotati di tecnologia T-Red, quindi dotati di un'apparecchiatura di ripresa fotografica che consente di rilevare a distanza l'attraversamento dell'incrocio con luce rossa. Molti comuni italiani utilizzano questa tecnologia in determinati tratti stradali con lo scopo di abbattere il tasso di incidenti e dissuadere così i potenziali trasgressori dal tenere comportamenti pericolosi. Questi enti incassano cifre elevate e i cittadini protestano perché si sentono ingiustamente vessati.

Il fenomeno ha assunto una rilevanza nazionale, vista la capillare diffusione di questa tecnologia e la nascita di comitati spontanei di cittadini (a marzo si sono riuniti in convegno a Parma), che attraverso la stampa ed il web cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. È stato addirittura pubblicato un libro destinato al grande pubblico dal titolo esaustivo "Io non ti

magistratura ha sequestrato le apparecchiature ipotizzando il reato di abuso d'ufficio, in presenza di interventi poco chiari delle ditte che avevano in appalto il servizio di manutenzione e controllo. Ma veniamo alla querelle giuridica: la rilevazione differita con questa tecnologia rappresenta, secondo il codice, un'eccezione ai principi generali, ovvero che sia presente l'agente e che l'infrazione venga immediatamente contestata. Più precisamente, il D.L. 20 giugno 2002 n.121 (convertito nella L.1 agosto 2002 n.168) prevede la possibilità di utilizzare strumenti di controllo "remoto" (omologati e sottoposti a verifica prefettizia) delle violazioni relative a velocità, sorpasso e inversione del senso di marcia. Nell'elenco non rientra il passaggio col rosso, anche se un'altra norma successiva indica l'attraversamento di un semaforo tra i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata. Aggiunge, inoltre, che qualora l'accertamento avvenga

Io non pago!

di **Emilio Ponticiello**
Ed.
Fazi, 2007
(€ 11,90)



A tutti è capitato di prendere una multa e di chiedersi se è giusta,

se e come sia possibile contestarla. Come fare per recuperare i punti-patente persi? A questi e a numerosi altri interrogativi tenta di rispondere nel suo libro l'avvocato Emilio Ponticiello. Questo manuale spiega cosa fare quando si riceve una multa: quali sono i motivi di impugnazione, come scrivere un atto di opposizione e come preparare un ricorso.

Normativa privacy

Comunicazioni elettroniche più protette



Il Garante della Privacy è intervenuto dando attuazione a quanto previsto dal codice della Privacy, per rendere più sicuro e protetto il sistema di comunicazioni elettroniche italiane.

Dopo i gravi abusi emersi negli ultimi anni, quali la fuga dei contenuti dei tabulati delle intercettazioni telefoniche, il Garante con un provvedimento di carattere generale del 17 gennaio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008) ha imposto ai gestori di servizi telefonici e informatici di adottare misure tecniche ed organizzative che garantiscano un elevato livello di protezione, che dovranno essere attuate entro la fine di ottobre 2008.

Ecco, nel dettaglio, le prescrizioni impartite.

Accesso ai dati

Deve essere consentito solo al personale incaricato attraverso avanzati sistemi di autenticazione, che possono comprendere anche i sistemi biometrici (es. impronte digitali).

Accesso ai locali

I luoghi in cui sono ospitati i sistemi che elaborano i dati del traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di controllo degli accessi; in ogni caso, i sistemi che trattano dati di traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso selezionato.

Sistemi di autorizzazione

È prevista l'adozione di rigide forme di separazione funzionale tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati.

Tracciamento delle attività del personale incaricato

Devono essere predisposti appositi sistemi di registrazione per tenere traccia di ogni accesso effettuato ed ogni operazione compiuta, sia dagli incaricati che dagli amministratori di sistema.

Conservazione separata

I dati tenuti per esclusive finalità di accertamento e

repressione dei reati devono essere conservati separatamente da quelli relativi ad altre funzioni aziendali (es. fatturazione, marketing, antifrode, statistiche) e devono essere protetti con rigidi sistemi di sicurezza e controllo agli accessi.

Cancellazione dei dati

Decorso il periodo previsto per la conservazione, i dati devono essere immediatamente cancellati o resi anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il salvataggio dei dati.

Controlli interni

Devono essere effettuati controlli periodici relativi alla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, al rispetto delle norme di legge e delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza prescritte, all'effettiva cancellazione dei dati.

Sistemi di cifratura

Contro i rischi di acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate, i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia devono essere protetti mediante ricorso a tecniche crittografiche.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i gestori di esercizi pubblici e Internet caffè, i gestori di siti internet che diffondono contenuti sulla rete, i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (ad esempio i centralini aziendali) o che si avvalgono di server di altri soggetti.

● Elisa Drezza



Trattamento dei dati ancora imperfetto per le aziende europee

I risultati di un'indagine su quasi 5000 imprese

Nelle ultime settimane il tema della riservatezza dei dati personali è salito alla ribalta delle cronache per la pubblicazione su internet delle dichiarazioni dei redditi 2005.

È questo un problema che non riguarda solo gli enti e le istituzioni pubbliche, ma anche tutte quelle società che a diverso titolo devono gestire dati e informazioni personali. Si pensi ad esempio al gestore della palestra dove siamo iscritti, oppure al sito internet dove ci registriamo o alla rivista per la quale abbiamo sottoscritto un abbonamento.

In questi, ma anche in tanti altri casi che riguardano la vita di tutti i giorni, abbiamo a che fare con persone che dovrebbero essere informate e preparate adeguatamente per svolgere l'attività di raccolta dei nostri dati sensibili: possiamo stare tranquilli e affidarci alla loro professionalità?

Secondo un'indagine di Eurobarometro (che ha interpellato 4.835 operatori in diversi settori e nei 27 paesi UE) il quadro non è molto rassicurante: solo il 13% del campione si definisce "molto familiare" e

informato delle leggi sulla privacy vigenti nel proprio paese, mentre in Italia la percentuale sale al 23% (comunque un dato da considerare non positivo), forse anche perché nel nostro Paese un'azienda su due (il 48% del campione) ha contatti regolari con il garante per la Privacy.

Le aziende che operano nel settore dei servizi sono le più informate (18%), al contrario di quelle del settore costruzioni che sono quelle che dichiarano la minore familiarità con la materia (7%). Generalmente le grandi aziende (32%) sono più informate che le medie (15%) e le piccole (10%) sul tema.

L'Italia è uno dei Paesi Ue dove viene messo maggiormente in discussione il legame tra protezione dei dati e rispetto dei diritti dei cittadini - il 14% delle aziende nega che ci sia un nesso contro una media europea del 6% - ed è il primo Paese in Europa per numero di aziende che considerano alcuni aspetti della legge troppo stringenti (il 61% delle aziende contro la media Ue del del

35%). Inoltre, circa la metà delle aziende italiane ritiene che la legge si dovrebbe applicare solo ad alcuni settori di attività, mentre sarebbe inutile per altri.

Dal punto di vista della tecnologia, nel senso di cosa essa può fare per la protezione dei dati, l'Italia risulta tra le più attrezzate con il 65% del campione intervistato che dichiara di possedere sistemi di protezione della privacy applicati al database e al trattamento dei dati che operano (la media Ue è del 55%). Questo è un dato incoraggiante, dato che la stessa rilevazione nel 2003 aveva registrato la percentuale del 35% per l'Italia e del 32% come media Ue.

Per quanto riguarda le aziende che trasferiscono dati via internet - ancora una minoranza, dato che rappresentano solo il un terzo del totale nella Ue - il 67% ha sistemi di sicurezza per la protezione dei dati, con l'Italia che con l'83% del campione risulta ancora tra le prime in Europa per questo tipo di controllo.

● **Giovanni Nenz**

Livello di conoscenza della legge sulla privacy (in %)

PAESE	Buono	Discreto	Scarso
Slovenia	48	50	2
Spagna	28	56	16
Italia	23	73	4
Grecia	18	48	33
Regno Unito	17	61	22
Germania	13	51	36
Austria	7	47	46
Portogallo	4	43	53
Svezia	2	55	43
Francia	2	30	68
MEDIA UE	13	56	30

Fonte. Eurobarometro 2008

Cos'è Eurobarometro

Eurobarometro è lo strumento di cui si è dotata la Commissione Europea per realizzare sondaggi mirati a conoscere e comprendere gli atteggiamenti dei cittadini europei.

Il monitoraggio dell'evoluzione della pubblica opinione negli Stati membri viene effettuato dal 1973 ed è utile alla Commissione principalmente per l'elaborazione di testi, ma anche per prendere decisioni e valutare il proprio lavoro. Le inchieste e gli studi riguardano argomenti di primaria importanza per la cittadinanza europea, come l'allargamento della UE, la situazione sociale, la salute, la cultura, l'information technology, l'ambiente, l'Euro e la difesa.

Pedoni a rischio

Aumentano gli incidenti e i decessi



Passeggiare tranquilli tra le vie della propria città, lasciando per una volta a casa la macchina, può purtroppo trasformarsi in un vero incubo.

La conferma viene dagli ultimi dati statistici in tema di incidenti stradali: in Italia, ogni giorno, circa 60 persone vengono investite sulla strada. Di queste, oltre 2 al giorno perdono la vita, mentre circa 58 devono farsi medicare per lesioni più o meno gravi.

Rimane in crescita anche la mortalità tra i pedoni investiti: nel 2006 ci sono state 758 vittime con un incremento del

7,8% rispetto al 2005, mentre i decessi totali da incidente sono diminuiti del 2,6%. I feriti fra i pedoni si sono attestati a quota 21.062 con un incremento che sfiora il 12% rispetto ai 18.994 dell'anno prima. Nel complesso, i feriti totali per incidente stradale nel 2006 sono invece diminuiti dello 0,6%.

Leggendo questi numeri balza subito all'occhio che, sebbene in generale i decessi e i feriti in seguito a incidente stradale siano diminuiti, per i pedoni i dati sono invece in aumento. All'interno di questa categoria, la maggioranza delle vittime (55%) è costituita dagli anziani (65 anni in su); tanti anche i bambini: nel 2006 ne sono rimasti uccisi 40, ben il 60% il più rispetto l'anno precedente.

Le cause di questa "strage" restano quelle di sempre: alta velocità, guida in stato di ebbrezza, distrazione, segnaletica verticale ed orizzontale insufficiente, comportamento generalmente imprudente unito ad una sorta di vera e propria intolleranza degli automobilisti verso il pedone.

A questi fattori bisogna aggiungere strisce pedonali che in diversi casi hanno perso il colore e sono praticamente invisibili; auto e scooter parcheggiati sui marciapiedi che costringono il pedone


a slalom o passaggi obbligati sulla strada, magari con passeggini o sacchi della spesa al seguito; autobus che effettuano le fermate in mezzo alla strada.

Sul versante delle responsabilità dell'incidente, le statistiche indicano che nel 51% dei casi di investimento nessuna responsabilità è da attribuirsi al pedone; nel rimanente 49% troviamo invece delle forme di corresponsabilità: non è vero, quindi, che, come si sente dire, "il pedone ha sempre ragione". Il pedone, infatti, oltre a diritti ha anche dei precisi doveri da rispettare elencati nell'art. 190 del CdS e sanzionabili con il pagamento di una somma da 22 ad 88 euro.

Il dramma reale, però, sono le quasi certe conseguenze nefaste in caso d'urto tra pedone e macchina: la possibilità di sopravvivere è del 50% se si è investiti a soli 30 km. orari; del 10% a 50 km. orari; nessuna oltre i 60.

In chiusura, vogliamo ricordare che la polizza di Tutela Legale della Circolazione garantisce il risarcimento del danno anche al pedone ingiustamente investito, il quale dovrà attivare la normale procedura di risarcimento ex art. 148 del Cds, non rientrando questa tipologia di sinistri tra quelli compresi nella procedura di risarcimento diretto.

 **Fabio Picariello**



Polizze degli Enti pubblici

Quando gli amministratori sbagliano

L'articolo 3, comma 59, della legge finanziaria ha suscitato un gran numero di richieste di pareri e di interpretazioni. Ciò è dovuto al fatto che è messa in discussione una materia assai delicata, poiché riguarda la stipulazione di polizze con le quali un ente pubblico fornisce copertura assicurativa a favore dei propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali, e riguardanti la responsabilità per danni arrecati allo Stato o a enti pubblici e per la responsabilità contabile. Non mancano motivi di incertezza che inducono i commentatori alla prudenza nella stesura di pareri.

Innanzitutto non appare del tutto chiara la portata dell'espressione "ente pubblico", anche se prevale l'interpretazione di considerare tali gli enti le cui funzioni sono soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti.

La stessa espressione "amministratori" lascia spazio a dubbi interpretativi. Il comune orientamento è quello di ricomprendere tra questi anche i dipendenti dell'ente. Tale equiparazione appare, tuttavia, come una forzatura anche perché per questa categoria di soggetti si erano già espressi in modo uniforme sia il legislatore sia la magistratura contabile.

La norma è molto chiara quando, nel concreto, dichiara nulli i contratti di assicurazione destinati a coprire i suddetti rischi e concede, in via transitoria, che i contratti esistenti alla data di entrata in vigore della legge conservino efficacia solo fino al 30 giugno 2008. È importante ricordare che nella specifica materia sono state numerose le prese di posizione della Corte dei Conti al punto che la dot-



trina parla in modo uniforme di "orientamento consolidato". Esso esclude la possibilità che gli enti utilizzino denaro pubblico per assicurare gli amministratori e fronteggiare le conseguenze economiche che su di essi ricadono, quando sia accertato un danno erariale. E qui va rapidamente segnalato che lo spirito della norma non va nella direzione di considerare inassicurabile il rischio, ma che esso non può essere coperto utilizzando

risorse della collettività.

Diverso è il caso delle polizze di responsabilità civile con cui lo Stato o un altro ente pubblico trasferisce sull'assicuratore il rischio del verificarsi di un danno a cui l'ente stesso è tenuto a rispondere. Risultano invece lesive per l'amministrazione le polizze destinate ad assicurare eventi per i quali l'ente stesso non è tenuto a rispondere, e che quindi non rappresentano un rischio per il medesimo ente: è il caso della responsabilità nei giudizi avanti la Corte dei Conti, laddove cioè solo il singolo soggetto risponde davanti ai giudici contabili.

Permane tuttavia incertezza interpretativa di carattere generale al punto che appare prudente la stipulazione, da parte degli amministratori interessati, di una polizza assicurativa distinta e autonoma rispetto alla polizza stipulata eventualmente dall'ente. La norma offre buone opportunità per la Tutela Legale poiché consente all'ente e agli amministratori la stipulazione consapevole di una copertura assicurativa per coprire validamente nulla di più e nulla di meno del rischio di propria competenza, evitando inutili sovrapposizioni o, peggio, l'illegittimità.

● Marco Viscovi



www.comitato.it



Comitato Italiano dell'Assicurazione di Tutela Legale

Per la promozione e per lo sviluppo del ramo Tutela Legale



Visita il nuovo sito e iscriviti alla newsletter **info-legal** potrai ricevere informazioni utili legate alla difesa dei tuoi diritti e conoscere numerosi casi concreti di applicazione della TL.

www.info-legal.it